



Comune di
San Vincenzo La Costa
Provincia di Cosenza

Via Municipio,56 - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497
Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
PI: 00395370786

ORDINANZA N. 19 DEL 31/05/2019 PROT. N. 1470 DEL 31/05/2019

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI E PULITURA TERRENI – ANNO 2019

IL SINDACO

Premesso:

che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio agro-forestale;

Ritenuto:

che la pulizia dei terreni prima della stagione estiva costituisce fondamentale attività di prevenzione dei fenomeni di autocombustione ed incendio;

Considerato:

-che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi, determinando il rischio potenziale di ostruzione dei canali di scolo, di tracimazione delle acque e/o situazioni di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;

-che, la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con strade pubbliche;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare misure di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi sul territorio comunale;

Riconosciuta la propria competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.125/2008 che sostituisce l'art.54 del T.U. n.267/2000 in materia di attribuzione al Sindaco;

-Visto il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 50 e 54 - T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.;

-Vista la Legge 21 Novembre 2000, n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

-Vista la Legge Regionale 22 Dicembre 2017, n°51 " Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353(Legge quadro in materia di incendi boschivi)".

-Visto l'art. 29 del Codice della Strada 30/04/1992, n° 285 e successive modificazioni;

-Richiamata la circolare Prefettura del 13 luglio 2017 n° 52801 relativa alla campagna antincendi boschivi;

-Visto l'art. 50 del D.Lgvo n. 267/2000;

-Visto il D.L. n.14/2017 convertito in L. 48/2017;

-Visti gli Artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

-Viste le norme vigenti del Codice Civile;

ORDINA

ART.1

E' fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di terreni privati appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo - entro e non oltre il **15 giugno 2019** - di ripulire da erbacce, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, l'area limitrofa alle strade pubbliche ed alle recinzioni comunque costituite per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 10 metri;

ART.2

Nel periodo compreso fra il **16 giugno 2019** ed il **30 settembre 2019**, in tutto il territorio di comunale di San Vincenzo La Costa è assolutamente vietato:

- **Accendere fuochi;**
- **Usare apparecchi a fiamma liberi o elettrici che producono faville;**
- **Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o immediato incendio.**
- **Abbandonare rifiuti in discariche abusive;**
- **Esercitare attività pirotecnica senza la preventiva autorizzazione**

ART.3

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere, sgombra e priva di vegetazione, l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore ai 5,00 mt.

ART.4

I proprietari e i conduttori di motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato alla estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

ART.5

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a 10,00 mt.

ART.6

Tutte le aziende - stabilimenti industriali oltre il normale diserbo intorno alle strutture, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.

ART.7

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

ART.8

Si invitano gli Enti: Provincia di Cosenza, Consorzio di Bonifica, a voler tempestivamente provvedere, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia di banchine, cunette e

scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

A V V E R T E

che dalla data odierna al 30 settembre 2019 saranno effettuati controlli sul territorio comunale da parte delle Forze di Polizia e del Personale Tecnico Comunale al fine di verificare l'ottemperanza o meno della presente Ordinanza;

S A N Z I O N I

-La non ottemperanza agli obblighi ed ai divieti della presente Ordinanza determinerà l'adozione di specifici provvedimenti a carico dei trasgressori, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente (Art. 12 della L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017).

-Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al prefetto di Cosenza entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo o entro gg 60 al T.A.R. della Calabria;

-E' dato incarico alla Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza;

-Il Responsabile del Procedimento è il geom. Giancarlo Saullo;

R I C O R D A

Di provvedere a segnalare le situazioni di propagazione degli incendi che si possano manifestare ai limitrofi terreni, fondi, cortili, giardini, ecc. al fine di adottare misure precauzionali a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Tel. 115
- Polizia Municipale di San Vincenzo La Costa Tel. 0984/936009
- Legione Carabinieri "Calabria" Stazione di San Fili Tel.0984/642047
- Legione Carabinieri Forestale "Calabria" Stazione di Montalto Uff. Tel. 0984/931483
- Questura di Cosenza Tel. 0984/898011
- Regione Calabria Soup Tel. 800496496

-DISPONE INFINE CHE LA PRESENTE SIA:

pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Ente, pubblicizzata tramite apposizione murale di manifesti per le vie cittadine e trasmessa a :

- alla Polizia Municipale;
- Legione Carabinieri "Calabria" Stazione di San Fili Tel.0984/642047
- Legione Carabinieri Forestale "Calabria" Stazione di Montalto Uff. Tel. 0984/931483
- Alla Provincia di Cosenza – Settore viabilità,
- Al Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino;
- al Prefetto di Cosenza;
- all'Ufficio Tecnico Comunale;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li, 31/05/2019

IL SINDACO
F.TO Avv. Gregorio IANNOTTA